

Fulvio Fammoni: commento all'accordo Governo/Regioni sugli ammortizzatori in deroga del 12 febbraio 2008

1. La dimensione economica delle risorse movimentate è rilevante (8 miliardi in due anni), e ciò rende ancora più grave la scelta del governo di non dare corso ad una riforma organica, intento esplicitamente negato al punto 1 dell'accordo.
2. Come ampiamente riportato dalla stampa, l'accordo è costituito dalla sinergia di risorse nazionali e delle Regioni, attraverso l'impegno ad un riorientamento delle risorse del Fondo sociale Europeo e in modalità diverse, del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).
3. La sinergia si fonda sul binomio tra sostegno al reddito e politiche attive del lavoro e della formazione.
4. Sul piano pratico, ricade sul governo nazionale la copertura contributiva dell'ammortizzatore in deroga e l'erogazione della sua "parte maggioritaria" (punto 2 dell'accordo), mentre le Regioni, attraverso i fondi FSE, copriranno l'attività formativa connessa al godimento dell'ammortizzatore e per tale via anche una parte del sostegno al reddito.
 - a. *Il testo (punto 2) sembra prefigurare una procedura assai farraginosa, secondo la quale l'Inps dovrebbe, al momento di erogare la quota relativa alle risorse nazionali acquisire l'immediata disponibilità del lavoratore ad accettare offerte di formazione e/o offerte congrue di lavoro, e solo a quel punto inviare alla Regione l'elenco dei nominativi per l'attivazione della parte propria dell'esborso regionale. Il punto 3 dell'accordo dispone che governo e Regioni concorderanno modalità attuative e gestionali "con l'obiettivo di salvaguardare comunque la regolare erogazione del sostegno al lavoratore": l'affermazione deve essere da noi interpretata come vincolo affinché al lavoratore venga comunque garantito il pagamento dell'intero ammortizzatore in deroga, lasciando alla regolazione contabile tra stato centrale e Regione la ripartizione degli stanziamenti. Infatti il testo (punto 7 ultimo pallino) abilita il governo ad attivare "tempestivamente" l'erogazione alle regioni di quote delle risorse per gli ammortizzatori in deroga prevista dal comma 9 bis dell'art.19 della legge 2/09. Quindi, nei confronti in atto con le Regioni per definire gli stanziamenti da richiedere, va esplicitamente richiesto che sia svolta una forte pressione sul governo affinché questo impegno sia mantenuto.*
 - b. *Va sottolineato come mai, in tutto il testo dell'intesa, si faccia riferimento alla normativa sulla sospensione (articolo 19, comma 1, della legge 2/09): ciò implica la "oggettiva" smentita della previsione, pure contenuta nella legge, che il ricorso agli ammortizzatori in deroga possa avvenire solo dopo che si sia esaurita la fase di sospensione. E anche là dove tale prassi sia attivabile nell'attuale fase transitoria, ciò non esclude la scelta di ricorrere, autonomamente e non successivamente, agli ammortizzatori in deroga, se ad es. si nutrono dubbi sulla capienza delle risorse della bilateralità a fare fronte alle esigenze del sistema economico territoriale a fronte dell'ampiezza della crisi.*
 - c. *Un punto delicato è rappresentato dal meccanismo di raccolta dei nominativi dei destinatari dei trattamenti: la previsione di legge, ribadita dall'intesa qui commentata, deve essere da noi interpretata come strumento affinché a tutti i*

destinatari dei trattamenti debba essere offerta un'occasione di rafforzamento delle proprie competenze, ovvero di reindirizzamento delle stesse verso attività ritenute meglio in grado di avere prospettive di sviluppo, MAI come occasione di negazione ai lavoratori del diritto di percepire gli ammortizzatori, salvo il solo caso di rifiuto esplicito. Si pone qui il tema della sinergia tra attività formative, regionali e private accreditate, e fruizione degli ammortizzatori sociali, su cui ci soffermeremo in seguito.

- d. *Diverso è il caso della possibile decadenza dai trattamenti in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro "congrua": qui la legge, riproponendo un approccio databile fin dal 2004 (legge 291) non fa distinzione tra percettori di ammortizzatori la cui prospettiva è il rientro in azienda, e quanti invece percepiscono l'ammortizzatore in conseguenza della risoluzione del loro rapporto di lavoro. E' chiaro che per noi il vincolo dell'accettazione dell'offerta congrua è riferibile ai soli lavoratori disoccupati, eventualmente allargabile a quanti si trovassero in Cig per cessazione dell'attività d'impresa.*
5. Le Regioni si impegnano, nell'accordo, a utilizzare i Fondi FSE relativi agli assi "occupabilità" ed "adattabilità", come del resto già avvenuto nell'intesa realizzata in Veneto. (punti 4 e sg.)
6. Il testo non è chiaro circa la ripartizione delle risorse comunitarie: il punto 4 sembra affermare che il loro riorientamento debba avvenire nell'ambito dell'ammontare a disposizione della singola Regione, mentre il punto successivo sembra alludere anche ad una possibile diversa dotazione tra le regioni dei due gruppi "Competitività" e "Convergenza" delle risorse, avuto riguardo all'ampiezza della platea dei beneficiari. *Ciò può aprire un rilevante problema di efficacia e rapida disponibilità delle risorse, e con esso dell'efficacia dello stesso accordo qui commentato, che va fatto oggetto di attento monitoraggio da parte nostra nelle nostre interlocuzioni con le Regioni (e per parte nostra con il governo), dato che potrebbe rallentare in modo significativo la disponibilità delle risorse. A maggior ragione va posta come urgente la pressione affinché le Regioni attivino meccanismi di anticipazione del trattamento in favore dei lavoratori beneficiari, e poi regolino amministrativamente con l'Inps le reciproche pendenze economiche..*
7. Si prevede (punto 6) una specie di garanzia di ultima istanza da parte del Governo, in caso di provata insufficienza delle risorse regionali.
8. Infine, per quanto di nostro interesse e competenza, il Governo si impegna ad esaminare (punto 13) la possibilità di un intervento integrativo del sistema degli ammortizzatori da parte dei fondi interprofessionali.
 - a. *Nel testo si cita il comma 7 dell'art.19, che prevedeva la possibilità di un intervento di "sostegno al reddito" da parte dei fondi in favore di quanti fossero in procinto e avessero perso il posto di lavoro; qui si fa un riferimento più circostanziato, parlando di ammortizzatori in deroga, che è concetto diverso dal generico "sostegno al reddito" e che pone problemi più ardui che non il generico concetto di intervento sinergico tra politiche di sostegno al reddito ed attività formativa. Non a caso il testo dell'intesa riferisce un impegno del governo a dare attuazione al disposto di legge, "verificando la possibilità" dell'intervento dei fondi.*

- b. *Al riguardo, credo si debba verificare la disponibilità alla sinergia tra sostegno al reddito e attività di formazione, secondo quanto già detto sopra; invece non può esserci, per evidenti ragioni statutarie ma soprattutto perché non può essere chiesto ai fondi di supplire alle carenze dell'impegno pubblico, un intervento dei fondi sotto forma di ammortizzatore in deroga.*

In conclusione, vale la pena di ricordare come su tutta la materia sia pendente l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 19. Ma ciò non dovrà distogliere la nostra iniziativa dal rivendicare, anche ricorrendo alle mobilitazioni già in essere in alcune Regioni, la immediata messa a disposizione, da parte del Governo e delle Regioni, delle misure necessarie per contrastare l'espulsione di migliaia di lavoratori dal lavoro.

Osservazioni più dettagliate seguiranno riguardo alle modalità di copertura degli apprendisti e dei lavoratori in somministrazione.